

Disciplina normativa

Art. 703 c.p.

Art. 57 T.U. di P.S.

Art. 6, L. 895/1967

Voci collegate

Artifici pirotecnici

Impiego degli esplosivi

Mortaretti

Il T.U. di P.S., all'art. 57, vieta di fare senza licenza esplosioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. L'art. 110 Reg. T.U. di P.S. aggiunge poi che gli spari, le esplosioni e le accensioni in occasione di festività o analoghe riunioni di folla non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni e che è obbligatoria l'assistenza della forza pubblica. Vieta infine lo sparo di ➔ **Mortaretti**.

L'art. 703 c.p. è un po' più ampio perché, nelle stesse situazioni, vieta di sparare armi da fuoco, di accendere fuochi d'artificio, di lanciare razzi, di innalzare aerostati con fiamme o, in genere, di fare accensioni o esplosioni pericolose.

Entrambe le norme sono mal formulate in quanto regolano solamente le esplosioni ed accensioni pericolose in certe situazioni (luogo abitato, ecc.) e quindi lasciano liberi comportamenti altrettanto pericolosi, compiuti in altri luoghi. Si consideri che il lancio di un razzo è pericoloso per chi si trovi vicino ad esso al momento dell'accensione, ma è ben più pericoloso per chi si trovi al termine della sua traiettoria; che un aerostato con bruciatore può provocare incendi più nel luogo di caduta che in quello di partenza; che una mina può provocare la caduta o il rotolamento di massi in punti distanti, e così via.

Sulla base della giurisprudenza e della prassi si possono aggiungere le seguenti considerazioni:

– L'esplosione deve essere di tipo pericoloso; non rientrano perciò nella fattispecie lo sparo di armi giocattolo a salve o l'accensione di artifici pirotecnici non classificati tra le materie esplodenti; per gli artifici delle categorie IV e V occorre di volta in volta accertare se la loro accensione poteva rappresentare un pericolo in base alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

La norma si riferisce ad artifici con effetto di scoppio, mine, bombe, ma non agli spari; questi sono trattati a sé e ovviamente la legge si riferisce a spari con proiettili; non ai rumori di sparo che non sono mai stati pericolosi per nessuno e che non possono avere un trattamento diverso da quello di altri rumori analoghi.

– Il termine accensione non va inteso come accensione di un fuoco, ma nel senso più ristretto, fatto chiaro dall'art. 703 c.p., di accensione di razzi, aerostati o simili congegni con sostanze infiammabili, in cui l'accensione può provocare esplosioni.

– La norma fa espresso riferimento allo sparo di armi da fuoco; non integra perciò il reato in esame lo sparo di un'arma ad aria compressa. Secondo la giurisprudenza troverà applicazione, se del caso, l'art. 674 c.p. che punisce il getto pericoloso di cose in un luogo di pubblico transito.

– La legge non regola l'esplosione di mine e l'impiego di esplosivi se non indirettamente per quanto concerne la detenzione, il deposito e il trasporto degli esplosivi, nonché la sicurezza sui luoghi di lavoro ➔ **Fochino**.

Ciò significa che lo sparo di mine in campagna non richiede una particolare licenza. Ed infatti il cap. V dell'allegato B al Reg. T.U. di P.S., stabilisce espressamente che il brillamento delle mine non è compreso tra le esplosioni o accensioni pericolose di cui all'art. 57 T.U. di P.S. e 110 del regolamento; prosegue poi stabilendo che per le mine da usarsi al di fuori delle cave o miniere si deve dare un preventivo avviso

all'Autorità locale di P.S., che potrà prescrivere le opportune cautele. Il preavviso non è richiesto nei casi in cui si tratti di far esplodere saltuariamente piccole mine a polvere nera in aperta campagna e lontano da strade in genere, case abitate, opifici e simili.

– Il divieto di sparare armi da fuoco in un luogo abitato non significa che sia vietato sparare al chiuso in edifici ricompresi in un centro abitato, come dimostrano i numerosi poligoni pubblici e privati esistenti. Il presupposto dell'art. 703 c.p. è sempre la pericolosità della condotta, la possibilità di mettere in pericolo la sicurezza pubblica, il che non si verifica quando gli spari avvengano in luogo idoneo. La nozione di luogo abitato va intesa come luogo in cui vi siano più abitazioni abitate da più persone, sulla base anche di quanto contenuto nell'art. 21 lett. f), L. n. 157/1992 sulla caccia. Non è sufficiente quindi un contadino in un campo o un cercatore di funghi in un bosco per far considerare il luogo *abitato*, come talvolta si legge in certi verbali di polizia (a dire il vero vi ho anche letto che il luogo era abitato perché vi si trovava ... lo sparatore!). Ciò risulta evidente ove si consideri che le adiacenze di un luogo abitato non possono prescindere dall'esistenza di un immobile che ne costituisca il punto di riferimento.

È appena il caso di rilevare che la licenza richiesta dall'art. 703 c.p. non è quella di porto d'armi, ma una specifica licenza dell'autorità di P.S.

– Per quanto concerne lo sparo verso una pubblica via o in direzione di essa, occorre tener presente l'art. 21 lett. f), L. n. 157/1992 sulla caccia che ci dice quali sono, in concreto, i parametri per valutare la pericolosità della condotta (► **Sparare in campagna**).

Concludiamo perciò che la regola generale è quindi che con le armi da fuoco si può sparare in ogni luogo, salvo l'esistenza di espressi divieti specifici che impediscano di portare o usare dette armi.

Un vero e proprio delitto è previsto dall'art. 6, L. n. 895/1867 per chi esplosa colpi di arma da fuoco, faccia scoppiare bombe od ordigni al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto pubblico o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica. La pena comminata è la reclusione da uno ad otto anni. Non pare applicabile l'attenuante del fatto lieve.

In rari casi, ove gare di tiro si svolgano in luogo pubblico e con partecipazione di pubblico, potrà sorgere l'obbligo della licenza del sindaco a norma dell'art. 57 T.U. Legge di P.S.

Per la detenzione di esplosivi per scopi criminali si rinvia al capitolo ► **Detenzione illegale di armi ed esplosivi**.

Reati

La pena stabilita dall'art. 703 c.p. per le ascensioni ed esplosioni pericolose è l'ammenda fino ad € 103. Per lo sparo di un'arma da fuoco la pena è triplicata (art. 7, L. n. 895/1967) e quindi è quella dell'ammenda fino ad € 309.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è quella dell'arresto fino ad un mese; se si tratta di sparo di un'arma da fuoco la pena non può essere inferiore a tre mesi d'arresto.

Se gli spari o le esplosioni sono fatti al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o di attentare alla sicurezza pubblica, la pena è la reclusione da uno ad otto anni (art. 6, L. n. 895/1967).

●●● GIURISPRUDENZA

◆ Il fabbricare, il vendere, il cedere a qualsiasi titolo, senza la prescritta licenza, ed il detenere bombe carta, sono fatti penalmente rilevanti, ma non perseguibili ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 2 ottobre 1967, n. 895. Di conseguenza, mentre l'esplosione di bombe carta al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o di attentare alla sicurezza pubblica rientra, ora, nelle previsioni dell'art. 6 della legge predetta, la fabbricazione abusiva delle stesse costituisce illecito punibile ai sensi dell'art. 678 c.p. * Cass. I, 31 maggio 1971, n. 65.

◆ Lo sparo in luogo abitato di un fucile ad aria compressa non integra il reato di cui all'art. 703 c.p., perché tale fucile, pur dovendosi considerare arma da sparo, ai sensi degli artt. 704, 585 c.p., non è compreso tra le armi da fuoco cui si riferisce il citato art. 703 c.p., né tra le altre previsioni dello stesso disposto di legge. Il fatto integra invece gli estremi del reato previsto dall'art. 674 c.p., ponendo in essere, con la espulsione del pallino di piombo mediante la forza dell'aria compressa, il getto di cosa atta ad offendere le persone, e costituendo quel pericolo all'incolumità pubblica, e in particolare all'incolumità delle persone nei luoghi di pub-

blico transito o nelle abitazioni, che la contravvenzione in esame mira a prevenire. * Cass. VI, 2 febbraio 1971, n. 1559.

◆ Il fatto di lanciare un ordigno esplodente contro la sezione di un partito politico ove siano radunate più persone, anche se si tratti di un comune petardo, integra l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 6 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, e non la contravvenzione di cui all'art. 703 c.p., in quanto la legge speciale non distingue tra comuni petardi ed altri ordigni esplosivi di maggiore potenzialità e, d'altra parte, il fine di incutere timore e di suscitare disordine o tumulti è richiesto dall'art. 6 della legge predetta e non dall'art. 703 c.p. * Cass. I, 15 maggio 1972, n. 2398.

◆ La sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose) non è esclusa dalla circostanza che i razzi siano stati lanciati in luogo pubblico (nella specie, campo sportivo) con una pistola giocattolo, permanendo in tal caso il pericolo per la pubblica incolumità alla cui tutela è predisposta la norma citata. * Cass. VI, 7 dicembre 1972, n. 8130.

◆ Qualora mediante il lancio di un petardo s'intenda, oltre che attentare alla incolumità fisica di una persona, compiere nei confronti di questa un gesto di sfida o comunque provocarle fastidio, sono applicabili all'agente le sanzioni previste dagli artt. 660 e 703 c.p., che tutelano distinti beni giuridici. * Cass. VI, 22 settembre 1973, n. 6230.

◆ Ai fini della sussistenza del reato di cui all'ultima parte dell'art. 703 c.p. per adunanza o concorso di persone va inteso non già la presenza di più persone che sia normale rispetto al centro abitato o alla via in cui si verificano le accensioni o le esplosioni pericolose, ma è necessario un afflusso particolarmente elevato di persone in rapporto all'ampiezza del luogo. * Cass. IV, 9 luglio 1974, n. 4814.

◆ Il delitto previsto dall'art. 6 L. 2 ottobre 1967 n. 895 si distingue dalla contravvenzione di cui all'art. 703 c.p., allorché vi sia coincidenza dell'elemento materiale tra le due fattispecie (come nello scoppio di materiale esplodente) in base all'elemento soggettivo. Infatti, nella contravvenzione è richiesta la semplice volontarietà cosciente del fatto, mentre per il delitto è necessario il dolo specifico, consistente nel fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica. (Fattispecie in cui i ricorrenti si

erano lamentati che la corte di merito li aveva condannati quali responsabili dal delitto previsto dalla legge citata per aver fatto esplodere ottocento grammi di esplosivo avanti ad una concessionaria Lancia ed alla sede di una organizzazione sindacale). * Cass. I, 12 novembre 1980, n. 11872.

◆ Non è configurabile il reato di cui all'art. 703 c.p. nel fatto di esplodere dei colpi con un'arma giocattolo (¹). * Cass. I, 9 settembre 1994, n. 11188.

⁽¹⁾ *Massima più corretta della 8130/72; se l'arma è giocattolo e di libera vendita si deve presumere che sia stata esclusa la pericolosità anche del piccolo artificio che lo strumento può lanciare.*

◆ L'ipotesi sanzionata dall'art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose) integra un reato di pericolo, in relazione alla possibilità concreta che esplosioni di ordigni in centro abitato, o sulla pubblica via senza la predisposizione delle cautele che vengono imposte a chi ottiene la prescritta autorizzazione compromettano l'incolumità delle persone. Da tanto consegue che, poiché anche l'esplosione di un comune petardo a distanza ravvicinata da persone può essere lesivo delle persone stesse, il semplice riferimento a siffatto tipo di ordigno non esclude la sussistenza del reato. * Cass. I, 10 febbraio 1995, n. 1321.

◆ La disposizione di cui all'art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce con la sanzione amministrativa la violazione del divieto di sparare da distanza inferiore ai centocinquanta metri con armi ad anima liscia (o da distanza corrispondente ad una volta e mezzo la gittata massima nel caso di uso di armi diverse) in direzione di immobili, fabbricati adibiti ad abitazione o luoghi di lavoro, strade ferrate o carrozzabili, è speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose), in quanto contiene, rispetto al generico elemento comune dello sparo in direzione di luogo abitato, gli ulteriori elementi caratterizzanti relativi alla distanza ed al tipo di arma; con la conseguenza che, in virtù del principio di specialità sancito dall'art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689, nell'ipotesi in cui la fattispecie concreta corrisponde in tutti i suoi aspetti a quella descritta dal suddetto art. 21 lett. f), è applicabile solo quest'ultima disposizione. * Cass. II, 8 giugno 1995, n. 6708.

◆ La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione (art. 21, lett. *f*), L. 11 febbraio 1992, n. 157) non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.) ⁽²⁾. * Cass. I, 1 marzo 2012, n. 14526.

⁽²⁾ *Massima senz'altro errata e che non ha compreso la differenza fra luogo abitato e casa di abitazione.*

Accessorio di arma. – vedi la voce **Parte di arma.**

Accordo di Schengen. – vedi la voce **Normativa europea e internazionale.**

Accordo preventivo. – vedi la voce **Esportazione di armi.**